



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Decreto recante "Ordinamento delle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado".

Relazione illustrativa

1. Il presente decreto, recante "Ordinamento delle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado", è emanato, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica istruzione, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 405 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", di seguito Testo Unico.

Occorre precisare che l'articolo 64, comma 4, lettera b) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in attuazione del piano programmatico di cui al comma 3 del medesimo articolo, prevedeva, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, la predisposizione di un regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzato "alla razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti". Detto regolamento non è stato a tutt'oggi emanato e lo schema approvato, in prima lettura, dal Consiglio dei Ministri il 12 giugno 2009 risulta ritirato.

Ciò non di meno, le economie previste sono state conseguite attraverso gli strumenti contrattuali e amministrativi che hanno, dall'anno scolastico 2009/2010 ad oggi, regolato la confluenza provvisoria delle classi di concorso nell'attuale ordinamento. Da ultimo, l'articolo 14, commi da 17 a 21 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha inglobato ed elevato al rango di norma primaria le disposizioni che, in precedenza, erano state previste all'articolo 4 del citato schema di regolamento. I commi dal 17 al 20, infatti, governano le utilizzazioni del personale docente in esubero, mentre al comma 21 si sottolinea come "*i risparmi conseguenti ... concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*". Il combinato disposto dei predetti interventi, di fatto, ha già consentito di ottemperare, a livello normativo, a quanto disposto dal citato articolo 64 per assicurare "la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti", a prescindere dall'intervento regolamentare, la cui possibile adozione resta, comunque, impregiudicata.

Il venir meno delle predette esigenze di contenimento della spesa pubblica non rende, d'altronde, meno necessario procedere a una rivisitazione ordinamentale delle attuali classi di concorso, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 405 del Testo Unico, in base al quale "il Ministro della pubblica istruzione, provvede, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, alla revisione periodica della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente [omissis], in modo che esse corrispondano ad ampie aree disciplinari, pur nel rispetto di un'adeguata specializzazione". Giova peraltro sottolineare che, ai sensi della predetta disposizione, è già stato emanato il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 37 del 26 marzo 2009, recante "Nuove classi di abilitazione e composizione delle cattedre della scuola secondaria di I grado".

2. L'ordinamento delle Classi di concorso disciplinato dal presente decreto intende:



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- a) procedere alla razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, al fine di consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti, fissando un quadro di riferimento certo che superi l'attuale fase di mera utilizzazione/confluenza e ricomponga definitivamente l'attuale frammentazione;
- b) armonizzare la disciplina delle classi di concorso con le esigenze dei nuovi percorsi di istruzione del primo e del secondo ciclo di istruzione, ridefiniti in base ai criteri fissati dal citato articolo 64 e attraverso i provvedimenti inerenti gli obiettivi specifici di apprendimento;
- c) collegare le nuove classi di concorso ai percorsi formativi e di abilitazione (lauree magistrali, diplomi accademici di secondo livello, curriculum di studi coronati dai percorsi di tirocinio formativo attivo) disciplinati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, di seguito DM 249/2010 e al quadro giuridico previsto dal legislatore sin dalla legge 19 novembre 1990, n. 341 e più volte ribadito, coerente nella volontà di qualificare la professione docente attraverso il conseguimento di abilitazioni specifiche.

Raggiungere detti obiettivi significa ottimizzare la gestione delle risorse umane, razionalizzare le procedure di abilitazione e di concorso, realizzando significativi, anche se non quantificabili, risparmi, e garantire nel contempo un elevato livello di preparazione del personale docente.

Il decreto è stato dunque redatto sulla base dei seguenti indirizzi:

- 1) la definizione delle classi di concorso a regime, ove ogni nuova classe di concorso postula, alle spalle, una laurea magistrale/diploma accademico di II livello/ curriculum specifico, congiunti al successivo tirocinio formativo attivo, come previsto dal DM 249/2010;
- 2) la gestione separata della fase transitoria, indirizzata, anche per rendere stabili i risultati sino a oggi raggiunti,
 - a) a favorire la gestione ottimale e un più rapido scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, garantendo ai docenti abilitati secondo il pregresso ordinamento la titolarità di specifici insegnamenti in ambiti più ampi rispetto alle previsioni del DM 39/1998;
 - b) a tutelare la permanenza dei docenti titolari nei percorsi ove attualmente operano, anche qualora il loro insegnamento sia attribuito ad altra classe di concorso, con diritto, se in esubero, alla mobilità in percorsi similari;
 - c) a collegare i titoli di abilitazione previgenti alle nuove classi di concorso, attraverso una accurata canalizzazione che consenta di procedere alle immissioni in ruolo sia attraverso le Graduatorie ad esaurimento, sia attraverso i concorsi per titoli ed esami;
 - d) a esaurire progressivamente la cosiddetta "terza fascia di istituto", limitandone l'accesso a chi attualmente può vantare il relativo titolo o ha maturato, attraverso l'iscrizione ai percorsi di laurea ad esso relativi, una legittima aspettativa. Ciò porrà fine, in prospettiva, all'anomala presenza di personale non abilitato nelle istituzioni scolastiche;
 - e) a dettare disposizioni chiare sulla configurazione degli organici e sulle atipicità, superando le zone di incertezza che ne hanno complicato l'attuale gestione e integrando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante "norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.

I criteri sopraesposti sono stati seguiti prevedendo in primo luogo una complessiva riorganizzazione e razionalizzazione delle classi di concorso (allegati A e C), tale da garantire una futura corrispondenza tra vaste aree disciplinari, funzionali a una ottimale gestione degli organici, e i relativi percorsi di abilitazione, eliminando l'attuale frammentazione, non più giustificabile a seguito della revisione degli ordinamenti. Ognuna delle classi di concorso prevede, alle spalle, uno specifico curriculum, propedeutico alla frequenza dei percorsi di TFA ai sensi del DM 249/2010, da definire in una fase immediatamente successiva, che tenga conto dell'assetto delle classi di concorso definitivo.

La configurazione degli strumenti atti a governare la fase di transizione ha comportato l'accorpamento e la canalizzazione delle classi di concorso previgenti (allegati B e D), in modo da fissare la loro confluenza negli insegnamenti dei nuovi ordinamenti del secondo ciclo di istruzione, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in caso di esubero. In tal modo la gestione degli esuberanti, finalizzata al contenimento delle spese e al raggiungimento degli obiettivi di risparmio, si conferma quale eccezione rispetto all'ordinaria gestione del personale: una "salvaguardia" da attivarsi ogni qual volta la situazione lo richieda.

Gli allegati B e D sono stati predisposti tenendo come punto di partenza il decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e successive modificazioni, concernente il testo coordinato delle disposizioni in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, di seguito denominato DM 39/1998. Si è inoltre tenuto conto del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, (di seguito denominato DM 22/2005), attraverso il quale sono state individuate le classi di lauree specialistiche corrispondenti alle lauree previste dal pregresso ordinamento ai fini dell'accesso all'insegnamento. Ciò ha consentito di compiere una puntuale verifica dei titoli di accesso, rapportandoli ai nuovi ordinamenti scaturiti dal complessivo processo di riforma innescato dall'articolo 64.

E' risultata in particolar modo preziosa la disamina del complesso di norme che definiscono gli obiettivi di apprendimento, al fine di allineare le competenze e le conoscenze specifiche previste dalle previgenti classi di concorso ai traguardi posti ai nuovi insegnamenti. In tal modo, pur ampliando le possibilità di mobilità all'interno del sistema e pur rendendo più flessibile la gestione del personale docente, è assicurato un immutato livello qualitativo. Nei casi in cui nessuna abilitazione/idoneità prevista dal previgente ordinamento sia stata ritenuta in grado di garantire l'intero novero degli insegnamenti attribuiti alla nuova classe di concorso, gli insegnamenti sono stati ripartiti tra più sottocodici.

Se gli Allegati A e B definiscono il nuovo sistema e gli allegati C e D provvedono a regolare il passaggio tra vecchio e nuovo con una specifica attenzione all'accorpamento delle graduatorie relative alle previgenti classi di concorso, ai fini del conferimento degli incarichi a tempo indeterminato e determinato, gli allegati E ed F definiscono invece l'accesso ai concorsi sulle novellate classi dei soggetti in possesso dei previgenti titoli di abilitazione. Rispetto ai confini degli allegati C e D, in questo caso i "diritti di accesso" risultano ampliati, giudicando le prove del concorso stesse come spartiacque necessario e al contempo sufficiente per garantire l'immissione



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

in ruolo di personale preparato sull'intera gamma degli insegnamenti attribuiti alla classe di concorso. Occorre tenere conto che il concorso medesimo non ha più valore abilitante, per esplicita previsione del Decreto Interministeriale 24 novembre 1998, n. 460¹, impedendo così la costituzione di "code" di "idonei" che non abbiano seguito i percorsi previsti.

3. La struttura del decreto ha consentito, in un numero limitato di articoli e grazie agli allegati, di procedere a una sensibile riduzione delle classi di concorso rispetto alla precedente bozza di Regolamento, non solo in termini assoluti, ma anche in termini relativi. Le tabelle 1 e 2 danno conto dei risultati del lavoro svolto rispetto allo schema precedente. Con "classi di concorso di nuova istituzione" sono identificate le situazioni in cui non sussiste alcuna confluenza dal vecchio ordinamento.

| Tabella 1 | Numero classi di concorso del presente DM | Numero classi di concorso bozza dPR 12 giugno 2009 | Numero classi di concorso Decreto Ministeriale 39/1998 |
|---|---|--|--|
| Allegato A | 56 (di cui 6 di nuova istituzione) | 79 (di cui 6 di nuova istituzione) | 122 (100 tabella A + 22 tabella D) |
| Allegato C - insegnanti tecnico pratici | 26 (di cui 1 di nuova istituzione) | 30 (di cui 1 di nuova istituzione) | 55 tabella C |

| Tabella 2 | Numero sottocodici del presente DM (allegati B e D) | Numero classi di concorso bozza dPR 12 giugno 2009 | Numero classi di concorso Decreto Ministeriale 39/1998 |
|---|---|--|--|
| Allegato A | 70 | 79 | 122 (100 tabella A + 22 tabella D) |
| Allegato C - insegnanti tecnico pratici | 32 | 30 | 55 tabella C |

Appare opportuno compiere altre precisazioni in merito al raggiungimento degli obiettivi prefissati, tanto di risparmio quanto di razionale utilizzo del personale.

Con riferimento alla situazione a legislazione vigente, il numero delle classi di concorso con almeno un posto in organico di diritto è pari complessivamente a 185 unità², divise come segue (tabella 3) tra tabella A+D e tabella C del DM 39/1998:

¹ Articolo 1, "A partire dal primo concorso a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria bandito successivamente al 1 maggio 2002, e fatto salvo quanto disposto in via transitoria dagli articoli 2 e 4, il possesso della corrispondente abilitazione costituisce titolo di ammissione al concorso stesso e cessa la possibilità di conseguire l'abilitazione all'insegnamento nei modi previsti dall'art. 400, comma 12, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297"; articolo 5: "Per i candidati di cui agli articoli 2 e 4, ammessi a partecipare ai concorsi senza il possesso del titolo di abilitazione, la vincita del concorso e la conseguente nomina a tempo indeterminato conferiscono anche il titolo di abilitazione all'insegnamento".

² Delle classi di concorso 45A e 46A, relative agli insegnamenti delle lingue straniere, sono state considerate le sottoclassi, al fine di conteggiare separatamente i posti, le disponibilità e gli esuberanti relativi a ciascuna lingua. Similmente per le classi di strumento musicale.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

| Tabella 3 <i>classi concorso</i> | Tab A+D | Tab C |
|-------------------------------------|---------|-------|
| Num. classi di concorso | 130 | 55 |

L'organico di diritto del corrente anno scolastico 2012/2013, esclusi i posti dell'istruzione dell'infanzia e primaria nonché quelli di sostegno, si divide come segue tra le classi di concorso delle due tabelle:

| Tabella 4 <i>posti o.d. 12/13</i> | Tab A+D | Tab C |
|--|---------|--------|
| Posti in o.d. | 307.135 | 14.486 |

Nell'anno scolastico 2012/2013, quindi, per ciascuna classe di concorso saranno attivati, in media, i seguenti posti:

| Tabella 5 <i>posti o.d./cdc</i> | Tab A+D | Tab C |
|------------------------------------|---------|-------|
| Posti/classe di c. | 2.363 | 263 |

La distribuzione dei posti d'organico tra le classi di concorso non è però omogenea. Vi sono infatti, come desumibile dalla tabella 6, classi di concorso per le quali sono attivate pochi posti ed altre che, a contrario, caratterizzano decine di migliaia di posti in organico di diritto:

| Tabella 6 <i>posti o.d./classe</i> | Tab A+D | Tab C | | Tab A+D | Tab C |
|---------------------------------------|---------|-------|----------------------|---------|-------|
| Tra 0 e 1999 posti | 98 | 52 | Tra 18000 e 19999 | 0 | 0 |
| Tra 2000 e 3999 | 9 | 1 | Tra 20000 e 21999 | 0 | 0 |
| Tra 4000 e 5999 | 3 | 0 | Tra 22000 e 23999 | 1 | 0 |
| Tra 6000 e 7999 | 6 | 0 | Tra 24000 e 25999 | 0 | 0 |
| Tra 8000 e 9999 | 2 | 0 | Tra 26000 e 27999 | 1 | 0 |
| Tra 10000 e 11999 | 2 | 0 | Tra 28000 e 29999 | 0 | 0 |
| Tra 12000 | 2 | 0 | Tra 30000 | 0 | 0 |



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

| | | | | | |
|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
| e 13999 | | | e 31999 | | |
| Tra 14000 e 15999 | 1 | 0 | Tra 32000 e 33999 | 0 | 0 |
| Tra 16000 e 17999 | 1 | 0 | Almeno 34000 | 1 | 0 |

Una distribuzione così disomogenea è dovuta alla elevata percentuale di insegnamenti specifici, quando non caratterizzanti, dovuti alla moltitudine di indirizzi del previgente ordinamento della scuola secondaria di secondo grado; alla stratificazione di titoli di accesso ai concorsi; alla preoccupazione di tutelare la vigenza di classi di concorso cui erano attribuiti insegnamenti addirittura scomparsi dagli ordinamenti (tipico il caso della 75/A, 76/A).

La frammentazione degli insegnamenti su 130 classi di concorso di tabella A+D e 55 di tabella C nonché, soprattutto, la presenza di numerose classi di concorso che caratterizzano pochi posti d'organico, determina un ridotto tasso di sostituibilità dei docenti, già di per sé limitato dall'ambito unicamente provinciale per la mobilità a richiesta dell'Amministrazione; la difficoltà nell'attivazione di percorsi di abilitazione; l'impossibilità di procedere al reclutamento concorsuale (ivi comprese le graduatorie permanenti) per la copertura dei ruoli.

Tra le conseguenze, la diminuzione del fabbisogno di posti per ciascuna classe di concorso e per ciascuna provincia può determinare un eccesso di disponibilità di docenti di ruolo, col loro conseguente esubero. Tale evenienza diviene tanto più probabile quanto più aumenta la percentuale di docenti di ruolo rispetto al totale costituito dal ruolo e dai supplenti.

Nel corrente anno scolastico 2012/2013 si è verificato esubero per 8.191 unità di personale, per lo più afferente a classi di concorso dell'istruzione secondaria di secondo grado.

Orbene, la riduzione del numero di classi di concorso compiuta dal presente decreto determina un aumento nel numero medio di posti per classe di concorso ed una riduzione della disomogeneità nella dimensione delle medesime. L'organico di diritto dell'anno scolastico 2012/2013 di cui alla tabella 4 si dividerebbe, infatti, come segue rispetto alle nuove classi di concorso:

| | | |
|-----------------------------|-------|-------|
| Tabella 7 posti o.d./cdc | Tab A | Tab C |
| Posti/classe di c. | 5.295 | 557 |

| | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------|----------------------|-------|
| Tabella 8 posti o.d./classe | Tab A | Tab C | Tab A | Tab C |
| Tra 0 e 1999 posti | 69 | 51 | Tra 18000 e 19999 | 0 |
| Tra 2000 e 3999 | 4 | 1 | Tra 20000 e 21999 | 1 |
| Tra 4000 e 5999 | 5 | 0 | Tra 22000 e 23999 | 0 |
| Tra 6000 | 5 | 0 | Tra 24000 e | 0 |



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

| | | | | | |
|-------------------|---|---|-------------------|---|---|
| e 7999 | | | 25999 | | |
| Tra 8000 e 9999 | 3 | 0 | Tra 26000 e 27999 | 1 | 0 |
| Tra 10000 e 11999 | 1 | 0 | Tra 28000 e 29999 | 1 | 0 |
| Tra 12000 e 13999 | 1 | 0 | Tra 30000 e 31999 | 0 | 0 |
| Tra 14000 e 15999 | 0 | 0 | Tra 32000 e 33999 | 0 | 0 |
| Tra 16000 e 17999 | 0 | 0 | Almeno 34000 | 2 | 0 |

In particolare, si osserva una riduzione di più del 20% nel numero di classi di concorso con meno di 2.000 posti. Con riferimento al numero di esuberi, se l'accorpamento disposto dal presente decreto fosse già stato pienamente effettivo nel corrente a.s. 2012/2013, si verificherebbe la seguente situazione:

| Tabella 9 o.d. 2012/2013 | Esuberi Sec. I° | Esuberi Sec II° |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| Abruzzo | 7 | 209 |
| Basilicata | 42 | 188 |
| Calabria | 114 | 361 |
| Campania | 47 | 491 |
| Emilia R. | 0 | 362 |
| Friuli V.G. | 6 | 185 |
| Lazio | 9 | 645 |
| Liguria | 2 | 192 |
| Lombardia | 17 | 777 |
| Marche | 4 | 258 |
| Molise | 19 | 49 |
| Piemonte | 14 | 514 |
| Puglia | 2 | 445 |
| Sardegna | 0 | 614 |
| Sicilia | 74 | 977 |
| Toscana | 7 | 314 |
| Umbria | 2 | 122 |
| Veneto | 3 | 524 |
| | 369 | 7.227 |

Il totale degli esuberi sarebbe quindi pari a 7.569 unità, rispetto alle 8.191 odierne.

Pertanto, si può concludere che l'adozione del presente decreto non comporterà nuovi o maggiori oneri, potendo viceversa consentire una organizzazione caratterizzata da maggiore sostituibilità del personale, da una più semplice attivazione dei percorsi di abilitazione, da una più snella procedura concorsuale.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

4. Passando all'articolato, l'**articolo 1** definisce l'oggetto dell'intervento e le definizioni.

L'**articolo 2** definisce gli allegati al decreto.

In particolare, il **comma 1** illustra i contenuti dell'Allegato A, che elenca le classi di concorso degli insegnamenti (ex Tabelle A e D del DM 39/1998).

Il **comma 2** illustra i contenuti dell'Allegato B, attraverso il quale è organizzata la confluenza delle previgenti classi di concorso nelle nuove, definite dal presente decreto. In particolare, a ogni classe di concorso di cui all'Allegato A sono associati uno o più sottocodici, che ridefiniscono, raggruppandole ove opportuno, le previgenti classi di concorso. A ciascuno dei sottocodici corrispondono i relativi insegnamenti dei percorsi del secondo ciclo dell'istruzione e, infine, le condizioni che rendono possibile l'attribuzione di ulteriori insegnamenti.

Il **comma 3** illustra i contenuti dell'Allegato C, che elenca le classi di concorso relative agli insegnamenti tecnico pratici (ex Tabella C del DM 39/1998).

Il **comma 4** illustra i contenuti dell'Allegato D, attraverso il quale è organizzata la confluenza delle previgenti classi di concorso a insegnante tecnico pratico nelle nuove, definite dal presente decreto. In particolare, a ogni classe di concorso di cui all'Allegato C sono associati uno o più sottocodici, che ridefiniscono, raggruppandole ove opportuno, le previgenti classi di concorso a insegnante tecnico pratico. A ciascuno dei sottocodici corrispondono i relativi insegnamenti tecnico pratici dei percorsi della secondaria di secondo grado.

L'**articolo 3** indica i criteri in base ai quali definire i futuri titoli di accesso alle classi di concorso di cui agli Allegati A e C e fa salvo il valore delle abilitazioni precedentemente conseguite.

Il **comma 1** raccorda il decreto in parola alla disciplina della formazione iniziale docenti dettata dal DM 249/2010, in particolare richiamando l'articolo 3 comma 2 lettera b) (i percorsi formativi "per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado" sono articolati in "un corso di laurea magistrale biennale ed un successivo anno di tirocinio formativo attivo") e comma 3 ("I percorsi formativi preordinati all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado sono attivati dalle università e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, nell'ambito dei quali si articolano nel corso di diploma accademico di II livello e nel successivo anno di tirocinio formativo attivo secondo quanto prescritto dal presente decreto"), e gli articoli 10 e 15, che definiscono i percorsi di tirocinio formativo attivo. Si sottolinea inoltre come il presente decreto fissi il titolo di abilitazione come condizione necessaria per l'insegnamento, a qualunque titolo, nel sistema nazionale di istruzione, facendo comunque salvi i diritti acquisiti.

Il **comma 2** riconosce il valore dei titoli di abilitazione ovvero di idoneità (ex Tabelle A e D del DM 39/1998) conseguiti precedentemente e rinvia all'Allegato E che individua, per ciascuna classe di concorso, le previgenti o idoneità che costituiscono titolo di accesso ai concorsi, prevedendo, ove ragionevole e necessario, il possesso di particolari titoli.

Il **comma 3** e il **comma 4** ribadiscono le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 con riferimento agli insegnanti tecnico pratici. Il comma 3 rinvia a un successivo provvedimento la definizione dei titoli di studio e dei percorsi di abilitazione a loro destinati, ponendo fine a un anomalo e annoso vuoto giuridico: ad oggi, infatti, l'abilitazione è stata conseguita attraverso l'idoneità concorsuale o la frequenza di specifici percorsi straordinari, senza la certezza di percorsi ordinamentali. Il comma 4 riconosce il valore dei titoli precedentemente acquisiti e rinvia a tal fine all'Allegato F.

L'**articolo 4** detta le norme transitorie e finali.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Il **comma 1** prevede che “i docenti con incarico a tempo indeterminato attualmente titolari di insegnamenti attribuiti, ai sensi del presente decreto, a una diversa classe di concorso, mantengono le attuali sedi e cattedre o posti di titolarità. Qualora risultino perdenti posto, hanno diritto alla mobilità per gli stessi insegnamenti nella stessa tipologia di percorso”. Si tratta di una norma di salvaguardia, reiteratamente sollecitata dal CNPI nell’ambito dei pareri sul precedente schema di regolamento, atta a tutelare le situazioni venutesi a creare in seguito alla stagione delle sperimentazioni degli anni 90, nell’ambito delle quali determinati insegnamenti erano assegnati a classi di concorso atipiche. Si fa presente che dette atipicità non furono, comunque, accolte a ordinamento nell’ambito del successivo DM 39/1998, e dunque si configurano come “eccezioni” dovute a ipotesi di lavoro esperite nei vari decreti di sperimentazione ovvero a particolari caratteristiche di docenti presenti nelle istituzioni richiedenti. Ovviamente, l’esaurimento di dette sperimentazioni fa venir meno le predette condizioni, ma appare utile tutelare le persone che hanno maturato determinate esperienze, consentendo loro la prosecuzione dell’attività. E’ stata introdotto, inoltre, un riferimento esplicito all’articolo 14, comma 17 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale detta particolari disposizioni al fine di ottimizzare l’utilizzo dei docenti risultanti in esubero, al fine di sottolineare la neutralità del decreto rispetto ai risultati a oggi conseguiti.

Il **comma 2** disciplina l’accorpamento, all’atto dell’aggiornamento previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 e successive modificazioni, delle graduatorie permanenti. Si sottolinea, sotto tale aspetto, che nulla nella normativa collega le attuali graduatorie con i previgenti codici e che gli interventi normativi che ne hanno disciplinato la configurazione³ ne hanno altresì sancito, fermo restando il loro carattere ad esaurimento, la dinamicità, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 41 7 febbraio 2011. Se infatti risulta “chiuso” l’accesso alle predette graduatorie, il sistema, per chi vi partecipa, è “mobile”, prevedendo tanto la possibilità di aggiornare i punteggi, quanto di trasferirsi da una provincia a un’altra a scadenze regolari. Il comma in oggetto rinvia la norma di dettaglio ad apposito Decreto Ministeriale, ai sensi della norma istitutiva delle

³ In particolare l’articolo 9 comma 20 del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, in base al quale “A decorrere dall’anno scolastico 2011/2012, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l’aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell’articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un’unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza. L’aggiornamento delle graduatorie di istituto, di cui all’articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuato con cadenza triennale”; l’articolo 14, comma 2-ter del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14 2-ter, “Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l’abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono fissati i termini per l’inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall’anno scolastico 2012-2013”.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

graduatorie "ex permanenti", limitandosi a ribadire la strutturazione ivi stabilita in fasce delle medesime, anche al fine di tutelare il patrimonio giuridico acquisito dei "contendenti".

Il **comma 3** disciplina, in analogia col comma 2, l'accorpamento delle graduatorie di istituto, stabilendo norme particolari per la cosiddetta "terza fascia", costituita da personale non abilitato.

Il **comma 4** stabilisce la necessità di raccordare la disciplina delle graduatorie di istituto ai futuri abilitati sulle nuove classi di concorso, più ampie delle precedenti.

I **successivi commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10** rispondono alle sollecitazioni del CNPI a definire normativamente, con riferimento alla nuova disciplina delle classi di concorso, l'iter procedurale per la definizione dell'organico e per la stipula di contratti a tempo indeterminato. I commi raccolgono e stabilizzano quanto già previsto in via amministrativa o correntemente in uso, ai fini di una maggiore trasparenza e certezza dei diritti e nelle aspettative, fatto particolarmente rilevante nelle fasi di transizione.

Il **comma 5** delinea la definizione dell'organico in fase transitoria sulla base dei sottocodici, a decorrere dall'accorpamento previsto all'atto dell'aggiornamento di cui al comma 2, stabilendo in prospettiva la definizione in base ai codici del predetto organico una volta esaurite le attuali graduatorie permanenti. Sono fatte salve le classi di concorso di nuova istituzione, prive di confluenza dalle previgenti graduatorie, per le quali è adottato immediatamente il nuovo codice.

Il **comma 6** prevede, anche ai fini di una più razionale, efficace ed economica gestione degli organici, il trattamento unitario dell'organico assegnato a ogni istituzione scolastica. Attualmente, invece, l'organico risulta separato per percorsi (eredi dei vecchi "ordini": dell'istruzione liceale, tecnica e professionale), retaggio quest'ultimo della vecchia e da tempo obsoleta organizzazione dell'istruzione secondaria per "ordini" (istruzione liceale, istruzione artistica, istruzione tecnica, istruzione professionale) e tipologie (gli "istituti magistrali", i "licei classici"). Oggi, la diffusione degli Istituti di istruzione superiore, che vedono la convivenza di diversi percorsi di istruzione liceale, tecnica, professionale presso un'unica istituzione scolastica, anche al fine di sottolineare l'equivalenza formativa dei percorsi e facilitare il passaggio da un percorso all'altro, rendono la rigida divisione gestionale desueta e foriera di paradossi nella gestione degli esuberanti, dei soprannumeri, degli spezzoni. In questi anni docenti con incarico a tempo indeterminato sono stati costretti a trasferirsi nonostante la disponibilità di insegnamenti per la stessa classe di concorso presso la stessa istituzione scolastica; si sono moltiplicati inutilmente i così detti spezzoni. Una gestione compatta dell'organico garantisce, invece, sensibili miglioramenti sotto l'aspetto qualitativo (continuità didattica, interscambio tra i percorsi dei docenti, con deciso aumento del bagaglio di esperienze) e organizzativo, oltre a rispecchiare in prospettiva la configurazione delle classi di concorso proposte dal presente decreto che supera le divisioni tra classi di concorso "per i licei", "per i tecnici" e "per i professionali" definita dal DM 39/1998.

Il **comma 7** affida al Dirigente Scolastico, informate le R.S.U, la gestione delle cosiddette "atipicità" (classi di concorso aventi titolo al medesimo insegnamento), ponendo come unico limite l'assenza di esuberanti o soprannumeri. Si tratta di una disposizione in linea con le norme sulla dirigenza pubblica in generale e con la dirigenza scolastica in particolare, che chiarisce un terreno di contenzioso.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Il **comma 8** precisa le modalità di scorrimento finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato delle graduatorie ad esaurimento alla luce delle innovazioni introdotte, mentre il **comma 9** si limita a precisare l'ambito di assegnazione a seguito di concorsi banditi in base alle nuove classi di concorso.

Il **comma 10** delinea la gestione delle graduatorie delle classi di concorso, di nuova istituzione, relative al sostegno alle classi ove siano presenti alunni con disabilità. Detta previsione contempla il conseguente abbandono della anomala suddivisione degli elenchi degli insegnanti di sostegno nella secondaria di secondo grado "per aree", divisione che non risponde al dettato della Legge 5 febbraio 1992, n. 104⁴, che si è mostrata foriera di arbitri e contenziosi, poco funzionale a una corretta e razionale gestione degli organici. Il comma rispetta le indicazioni in merito date dal Forum delle associazioni per l'inclusione degli alunni con disabilità, dal CNPI e dal Parlamento⁵.

Il **comma 11** rinvia a successivo decreto la definizione dei c.d. "ambiti disciplinari" di cui all'articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, essendo le disposizioni del Decreto Ministeriale 10 agosto 1998, n. 354 da considerarsi superate sia con riferimento alle classi di concorso previste dal presente decreto, sia con riferimento alla cessazione della possibilità di conseguire l'abilitazione attraverso i concorsi per titoli ed esami. Va inoltre considerato che l'ampliamento degli insegnamenti collegati alle classi di concorso previste dal presente decreto rende superflui diversi ambiti disciplinari.

Il **comma 12** stabilisce che, sino al decreto di definizione dei nuovi percorsi di accesso al tirocinio formativo attivo, il possesso del titolo di studio di accesso a una delle previgenti classi di concorso, come raggruppate dagli allegati E ed F consenta di partecipare alle prove di selezione per l'intera classe di concorso di cui al presente decreto, disponendo che le relative prove siano strutturate in maniera tale da verificare il possesso delle necessarie competenze disciplinari da parte degli aspiranti. Questa disposizione, in analogia con quanto previsto per i concorsi per titoli ed esami, intende semplificare la fase di transizione rimettendo ai singoli candidati la preparazione specifica, in analogia con quanto già si verifica per il reclutamento nella pubblica amministrazione. Solo per fare un esempio, le competenze giuridico-economiche previste nei concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici non sono rapportate al possesso di uno specifico titolo di studio. Come già nel caso dei concorsi, si ritiene che le prove selettive rappresentino un filtro necessario e sufficiente a garantire l'adeguata preparazione degli aspiranti ammessi ai percorsi di abilitazione.

Il **comma 13**, anche a seguito dei pregressi pareri del CNPI, stabilisce l'effettuazione del monitoraggio dell'assetto proposto e dispone la possibilità di modificare le tabelle allegate in base a quanto disposto dall'articolo 404 del testo unico.

⁴ Cfr. in particolare, l'articolo 13, comma 5: "Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato". Le aree disciplinari fanno riferimento alle attività di sostegno, e non ai docenti di sostegno specializzati.

⁵ Risoluzione conclusiva di dibattito su Atto numero: 7/00449, primo firmatario on. Caterina Pes, approvata il 1° agosto 2012: "La VII commissione (...) impegna il Governo a unificare in un solo elenco gli insegnanti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado in sede di predisposizione del nuovo regolamento sulle classi di concorso".



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

L'articolo 5, infine, stabilisce l'entrata in vigore del decreto a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, l'assenza di ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e richiama l'eventuale adozione del decreto di cui all'articolo 64, comma 4 lettera b) del decreto legge 112/2008.

5. Gli allegati al decreto sono così configurati:

l'**Allegato A** definisce le classi di concorso a cattedra. La prima colonna elenca i codici, la seconda colonna le denominazioni delle classi di concorso, la terza colonna gli insegnamenti a ciascuna assegnati;

l'**Allegato B** governa la confluenza delle previgenti classi di concorso di cui alle tabelle A e D allegate al DM 39/1998, qui accorpate e identificate per sottocodici, sulle classi di concorso dell'allegato A. La prima colonna riporta i codici e le denominazioni di cui all'allegato A, la seconda colonna assegna i sottocodici, la terza colonna identifica le previgenti classi di concorso debitamente accorpate, la quarta colonna assegna gli insegnamenti relativi ai percorsi della scuola secondaria di nuovo ordinamento. Nel caso in cui non sia risultato possibile attribuire alle previgenti classi di concorso tutti gli insegnamenti previsti dall'allegato A, i medesimi sono stati ripartiti e la confluenza è determinata attraverso l'attribuzione di due o più sottocodici. La quinta colonna raccoglie le note che sottopongono la confluenza a particolari titoli professionali o di studio, oltre a evidenziare le classi di concorso di nuova istituzione per le quali non sono previste confluenze;

l'**Allegato C** definisce le classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico. La prima colonna elenca i codici, la seconda colonna le denominazioni delle classi di concorso, la terza colonna gli insegnamenti a ciascuna assegnati;

l'**Allegato D** governa la confluenza delle previgenti classi di concorso di cui alla tabella C allegata al DM 39/1998, qui accorpate e identificate per sottocodici, sulle classi di concorso dell'allegato C. La prima colonna riporta i codici e le denominazioni di cui all'allegato A, la seconda colonna assegna i sottocodici, la terza colonna identifica le previgenti classi di concorso debitamente accorpate, la quarta colonna assegna gli insegnamenti relativi ai percorsi della scuola secondaria di nuovo ordinamento. Nel caso in cui non sia risultato possibile attribuire alle previgenti classi di concorso tutti gli insegnamenti previsti dall'allegato C, i medesimi sono stati ripartiti e la confluenza è determinata attraverso l'attribuzione di due o più sottocodici. La quinta colonna raccoglie le note;

l'**Allegato E** elenca, per ciascuna classe di concorso di cui all'Allegato A, le abilitazioni o idoneità di cui alle Tabelle A e D allegate al DM 39/1998 che danno diritto alla partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 400 del Testo Unico. La prima colonna riporta i codici e le denominazioni di cui all'allegato A, la seconda colonna le abilitazioni e idoneità conseguite ai sensi del previgente ordinamento che costituiscono titolo di accesso ai concorsi di cui all'articolo 400 del Testo Unico, la terza colonna gli eventuali titoli di studio aggiuntivi;

l'**Allegato F** elenca, per ciascuna classe di concorso di cui all'Allegato C, le abilitazioni o idoneità di cui alla Tabella C allegata al DM 39/1998 che danno diritto alla partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 400 del Testo Unico. La prima colonna riporta i codici e le denominazioni di cui all'Allegato C, la seconda colonna le abilitazioni e idoneità conseguite ai sensi del previgente ordinamento che costituiscono titolo di accesso ai concorsi di cui all'articolo 400 del Testo Unico, la terza colonna gli eventuali titoli di studio aggiuntivi.